

## REGOLAMENTO (CEE) N. 1353/92 DELLA COMMISSIONE

del 25 maggio 1992

relativo al regime da applicare alle importazioni in Germania, Francia, Benelux, Regno Unito, Irlanda, Danimarca, Grecia, Spagna e Portogallo di alcuni prodotti tessili (categoria 1) originari della Thailandia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4136/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 369/92<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 11,

considerando che l'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 4136/86 stabilisce le condizioni relative alla definizione di limiti quantitativi; che le importazioni nella Comunità di alcuni prodotti (categoria 1), elencati in allegato, originari della Thailandia hanno superato il livello di cui al paragrafo 2 di detto articolo;

considerando che le importazioni dei prodotti in Italia sono già soggette a una limitazione regionale per l'anno 1992 col regolamento (CEE) n. 369/92;

considerando che l'accordo sul commercio dei prodotti tessili tra la Thailandia e la Comunità, applicato a partire dal 1° gennaio 1987, è stato prorogato sino alla fine del 1992 tramite uno scambio di lettere parafate l'8 ottobre 1991 ed è stato applicato a titolo provvisorio a partire dal 1° gennaio 1992;

considerando che, in conformità del paragrafo 5 dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 4136/86, è stata notificata alla Thailandia, in data 4 febbraio 1992, una domanda di consultazioni;

considerando che, in attesa di una soluzione reciprocamente soddisfacente, con il regolamento (CEE) n. 413/92 della Commissione<sup>(3)</sup> le importazioni di prodotti tessili della categoria 1 in Germania, Francia, Benelux, Regno Unito, Irlanda, Danimarca, Grecia, Spagna e Portogallo per il periodo 4 febbraio - 3 maggio 1992 sono soggette a limiti quantitativi provvisori;

considerando che, in seguito a queste consultazioni tenutesi dal 27 al 29 aprile 1992, è stato convenuto di sottoporre i prodotti tessili della categoria 1 a limiti quantitativi dal 4 febbraio al 31 dicembre 1992;

considerando che, ai sensi del paragrafo 13 di detto articolo 11, il rispetto dei limiti quantitativi è garantito dal sistema di duplice controllo secondo le modalità fissate nell'allegato VI del regolamento (CEE) n. 4136/86;

considerando che i prodotti in questione, esportati dalla Thailandia tra il 4 febbraio 1992 e il 3 maggio 1992, devono essere dedotti dai limiti quantitativi stabiliti per il periodo dal 4 febbraio al 31 dicembre 1992;

considerando che detti limiti quantitativi non impediscono l'importazione dei prodotti ad essi soggetti spediti dalla Thailandia prima della data di entrata in vigore del presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato tessile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

L'importazione in Germania, Francia, Benelux, Regno Unito, Irlanda, Danimarca, Grecia, Spagna e Portogallo di prodotti originari della Thailandia della categoria riportata in allegato è soggetta ai limiti quantitativi stabiliti nell'allegato stesso, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2.

#### Articolo 2

1. Vengono immessi in libera pratica i prodotti di cui all'articolo 1, spediti dalla Thailandia verso Germania, Francia, Benelux, Regno Unito, Irlanda, Danimarca, Grecia, Spagna e Portogallo prima della data di entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 413/92 e non ancora immessi in libera pratica, previa presentazione della polizza di carico o di altro documento comprovante l'effettiva spedizione durante il periodo considerato.

2. Tuttavia, i limiti quantitativi di cui all'articolo 1 non impediscono l'importazione dei prodotti ad essi soggetti spediti dalla Thailandia prima della data di entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 413/92.

(1) GU n. L 387 del 31. 12. 1986, pag. 42.

(2) GU n. L 45 del 20. 2. 1992, pag. 1.

(3) GU n. L 46 del 21. 2. 1992, pag. 8.